

DELIBERAZIONE 12 MARZO 2015
101/2015/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ EUROGREEN S.R.L. NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
T0658808

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 marzo 2015

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e s.m.i (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 ;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato B;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 30 gennaio 2014, 14/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 14/2014/E/eel);
- la deliberazione 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;

- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con reclamo presentato il 18 settembre 2014 (prot. Autorità n. 25543 del 19 settembre 2014), la società Eurogreen S.r.l. (di seguito: reclamante) contesta la mancata risposta, da parte di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore), a una richiesta di modifica di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, relativo alla pratica di connessione T06588808;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all’Autorità, al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante dovuti alla mancata concessione della modifica del preventivo di connessione da parte del gestore;
3. con nota del 6 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 27127), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 2 marzo 2015, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO

5. Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del TICA, *“entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il richiedente comunica al gestore di rete il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo”*;
6. il TICA prevede, altresì, che, qualora la suddetta dichiarazione di atto notorio non venga inviata al gestore di rete entro le tempistiche previste, il gestore di rete solleciti il richiedente, attraverso modalità che permettano di verificare l’avvenuto recapito del sollecito. Il richiedente, entro i successivi 30 giorni lavorativi, è tenuto, quindi, ad inviare al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta

di avvio del procedimento autorizzativo; in caso contrario il preventivo di connessione decade.

QUADRO FATTUALE

7. In data 28 dicembre 2013, il reclamante accettava il preventivo di connessione emesso dal gestore in data 29 ottobre 2013 nell'ambito della pratica di connessione identificata dal codice T0658808;
8. successivamente, in data 28 aprile 2014, il reclamante, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, chiedeva al gestore una modifica del suddetto preventivo di connessione. Detta richiesta, che riguardava lo spostamento dell'impianto di produzione, riportava nell'intestazione i dati del reclamante, ma era sottoscritta dal legale rappresentante di un'altra società (Immobiliare 2003 S.r.l.);
9. con nota del 18 giugno 2014, il gestore rilevava che la richiesta di modifica del preventivo del 28 aprile 2014 non risultava sottoscritta dal titolare della pratica di connessione e, pertanto, invitava la società Eurogreen S.r.l. a riformulare correttamente la richiesta di modifica del preventivo di connessione;
10. nella medesima nota, il gestore evidenziava, altresì, al reclamante la sopraggiunta scadenza del termine entro cui avrebbe dovuto essere avviato il procedimento autorizzativo dell'impianto di produzione, invitando, pertanto, il reclamante a dimostrare l'avvenuto invio del progetto definitivo agli uffici competenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del TICA. Il gestore precisava, inoltre, che il mancato invio della predetta documentazione, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione, avrebbe comportato l'automatica decadenza del preventivo inviato, con conseguente annullamento della pratica di connessione T0658808;
11. con nota inviata il 19 giugno 2014, il reclamante inviava al gestore la richiesta di modifica del preventivo di connessione con la firma corretta, senza riscontrare, però, la richiesta del gestore relativa alla dichiarazione attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del TICA;
12. in data 29 agosto 2014, essendo decorsi i 45 giorni lavorativi previsti dal TICA per l'emissione del nuovo preventivo, il reclamante chiedeva al gestore informazioni riguardanti la pratica di connessione T0658808;
13. con messaggio di posta elettronica del 15 settembre 2014, il gestore informava, allora, il reclamante che stava procedendo all'annullamento della pratica di connessione T0658808 a causa del mancato invio, da parte del reclamante, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 9 del TICA;
14. con nota del 15 settembre 2014, il reclamante sollecitava il gestore all'emissione del nuovo preventivo di connessione, contestando la richiesta del gestore relativa al documento attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del

- procedimento autorizzativo dell'impianto di produzione, sulla base della circostanza per cui il reclamante medesimo era ancora in attesa di ottenere il preventivo di connessione relativo al nuovo sito di produzione;
15. alla data di presentazione del reclamo, la pratica di connessione T0658808 risultava ancora in corso.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

16. Il reclamante contesta la richiesta, formulata dal gestore con la nota del 18 giugno 2014, di invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo dell'impianto di produzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del TICA;
17. a detta del reclamante, la richiesta di delocalizzazione del sito di produzione farebbe, infatti, venir meno l'esigenza di presentare la suddetta dichiarazione sostitutiva con riferimento al precedente sito di ubicazione dell'impianto di produzione;
18. il reclamante contesta, altresì, la condotta del gestore in relazione al mancato invio delle informazioni richieste e ai ritardi nell'espletamento degli adempimenti posti a suo carico. In particolare, il reclamante evidenzia che, in assenza di una comunicazione formale che attesti la decadenza del preventivo, il gestore risulta inadempiente all'articolo 7, comma 1, del TICA, che gli impone di inviare il nuovo preventivo di connessione entro 45 giorni lavorativi dalla richiesta di modifica del preventivo di connessione, nella fattispecie, entro il 22 agosto 2014.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

19. Il gestore, in relazione al presente reclamo, non ha presentato memorie scritte, documenti o deduzioni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

20. In base alla documentazione disponibile, risulta che il reclamante abbia accettato il primo preventivo di connessione in data 28 dicembre 2013;
21. ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del TICA, entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, ossia, nella specie, entro il 9 maggio 2014, il reclamante avrebbe dovuto presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo;

22. a tale riguardo, il TICA non prevede deroghe, neanche nel caso in cui il produttore presenti al gestore una richiesta di modifica del preventivo di connessione ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del medesimo TICA;
23. pertanto, risulta corretta la richiesta, formulata dal gestore con la nota del 18 giugno 2014, di invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo dell'impianto di produzione ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del TICA.
24. Si rileva infine come, a seguito della sopracitata nota del 18 giugno 2014 e sulla base della documentazione disponibile, il gestore avrebbe dovuto procedere all'annullamento della pratica di connessione T0658808

DELIBERA

1. di respingere il reclamo presentato dalla società Eurogreen S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. in relazione alla pratica di connessione T0658808, non avendo la società Eurogreen S.r.l. ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del TICA, che prevede l'invio al gestore di rete, entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

12 marzo 2015

IL PRESIDENTE